SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali



DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3966).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, n. 3925 del 23 febbraio 2011, n. 3933 del 13 aprile 2011 e n. 3934 del 21 aprile 2011;

Visto il decreto n. 2206 di rep. del 6 maggio 2011 del commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 con il quale il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore dell'ufficio rischi idrogeologici e antropici del Dipartimento della protezione civile, è stato nominato soggetto attuatore per il compimento di tutte le attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3934 del 18 febbraio 2011, in materia ambientale, nei contesti delle isole di Lampedusa e Linosa, connesse all'emergenza in rassegna;

Vista la nota del 20 settembre 2011 dell'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, con la quale si sottolinea la necessità di procedere urgentemente alla rimozione delle imbarcazioni utilizzate dai migranti ed ormeggiate presso il molo Favaloro a causa dell'aggravarsi della situazione di massima emergenza e criticità nel porto di Lampedusa, anche in relazione agli avversi fenomeni meteorologici che hanno interessato l'isola nei giorni 17 e 18 settembre 2011;

Considerato che dalla nota sopra citata si evince, altresì, che alcune imbarcazioni, situate in prossimità dell'imboccatura del porto, versano in uno stato precario di galleggiabilità e in ragione di ciò potrebbero inficiare l'agibilità dello stesso con gravi conseguenze sotto il profilo della sicurezza della navigazione e portuale;

Ravvisata la necessità di provvedere in termini di somma urgenza a tutte le attività volte alla rimozione ed allo smaltimento delle suddette imbarcazioni;

Tenuto conto che, a seguito della dichiarazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con le ordinanze di protezione civile sopra enumerate si è già provveduto a definire il quadro derogatorio della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006, sicché, rispetto alle menzionate situazioni di forza maggiore, devesi provvedere all'adozione di un'ulteriore ordinanza volta ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992;

Considerata l'ineludibile esigenza di pianificare compiutamente il percorso amministrativo e negoziale che deve compiere il soggetto attuatore di cui al richiamato decreto n. 2206 di rep. del 6 maggio 2011, per conseguire, senza ritardo alcuno, la rimozione e lo smaltimento delle imbarcazioni di cui trattasi, tenuto conto, oltretutto, dell'impossibilità di altrimenti provvedere senza pregiudicare interessi pubblici fondamentali afferenti alla incolumità della collettività interessata e garantendo gli essenziali parametri della sicurezza della navigazione e portuale, nonché la tutela delle matrici ambientali marine;

Sulla proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Soggetto attuatore di cui al decreto n. 2206 di rep. del 6 maggio 2011, citato in premessa, provvede all'affidamento, in termini di somma urgenza, del servizio di messa in sicurezza, rimozione, trasporto, demolizione e recupero/smaltimento delle imbarcazioni sopracitate, ormeggiate nel porto di Lampedusa, all'impresa già aggiudicataria della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, indetta con decreto n. 2282 di rep. dell'11 maggio 2011 del commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla lettera di commessa n. 1524 del 1° giugno 2011.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa per l'individuazione delle imbarcazioni in precarie condizioni di galleggiabilità che necessitano di rimozione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nel limite massimo di euro 200.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A13096

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3967).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

Considerato che la citata legge n. 10/2011 ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla citata legge n. 10/2011;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3791 del 15 luglio 2009 e n. 3939 del 7 maggio 2011, relative al contesto di criticità nel Comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla Strada provinciale 99-*bis*, nonché la nota del commissario delegato prot. 398 del 26 luglio 2011;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e n. 3734 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna in data 13 luglio 2011;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonché la nota del 2 agosto 2011 della Regione Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" e la nota del Prefetto di Messina in data 27 aprile 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, recante «Ulteriori disposizioni relative al fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica, ed in particolare l'art. 1 della citata ordinanza che al comma 3, lettera *b)*, ed al comma 4 prevede che ciascuna amministrazione dello Stato trasmetta al Dipartimento della protezione civile un ulteriore piano degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 2004;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011, nonché la nota del commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe in data 15 giugno 2011;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3867 del 20 aprile 2010 e n. 3878 del 13 maggio 2010, recanti disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco, nonché le note del Presidente della Regione Lombardia - Commissario delegato in data 16 giugno e 12 settembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 26 settembre 2007, e successive modificazioni, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007» e la richiesta in data 11 agosto 2011 del Commissario delegato;

Considerato che, al fine di fornire ai cittadini presenti a New York durante il passaggio dell'uragano Irene, la necessaria assistenza, il Ministero degli affari esteri, con nota del 6 settembre 2011, ha ravvisato la necessità di comunicare ai connazionali presenti nella città alcune informazioni utili ed i numeri dedicati del Consolato generale di New York cui rivolgersi 24 ore su 24 per segnalare eventuali situazioni di pericolo o di emergenza;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3839 del 12 gennaio 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonché la nota del sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia in data 14 settembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3465 del 6 ottobre 2005, recante: «Revoca della complessiva somma di euro 23.035.039,61 concessa per interventi connessi a calamità naturali», con cui, tra l'altro, è stata revocata al Comune di Agnone, in provincia di Isernia, la somma di euro 44.874,90;

Considerato che si rende necessario riassegnare al citato Comune di Agnone il predetto importo di euro 44.874,90 per consentire la conclusione del procedimento amministrativo, relativamente ai lavori di consolidamento e sistemazione dei dissesti in atto nella frazione di Villacanale - 3° stralcio esecutivo - realizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991;

Visti l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, la nota del 6 luglio 2011 della Regione siciliana, la nota del 18 agosto 2011 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e la nota n. 0095885 in data 8 settembre 2011 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Foggia - Commissario delegato provvede al compimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative di carattere amministrativo e contabile necessarie alla chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza n. 3594 di cui al comma 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi della contabilità speciale n. 3325 istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3594 del 13 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per gli adempimenti da porre in essere ai sensi del comma 1 non è riconosciuto alcun compenso a favore del commissario delegato e del personale operante presso la struttura commissariale.

Art. 2.

1. Il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è confermato commissario delegato e provvede, in regime ordinario, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative di carattere amministrativo e contabile necessarie per la chiusura delle gestioni commissariali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento dei contesti di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi delle citate ordinanze.

Art. 3.

1. Per consentire il completamento delle iniziative già avviate dal Commissario delegato - Presidente della Regione Piemonte, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, il termine previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 è prorogato al 30 aprile 2012, limitatamente all'utilizzo della contabilità speciale n. 5234.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare le spese sostenute e debitamente documentate dal Comando supporti tattici «Aosta» di Messina, ammontanti a 911,00 euro, intervenuto per fronteggiare l'emergenza incendi boschivi nell'agosto 2007 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007.

Art. 5.

1. All'art. 17, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008 è aggiunto il seguente periodo: «La predetta indennità è aumentata nella misura del 100% in caso di impiego in giorni festivi, prefestivi ovvero in orario notturno.».

Art. 6.

1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico, il termine fissato dall'art. 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 è prorogato al 31 dicembre 2011.

Art. 7.

1. Il dott. Vito Amendolara, commissario delegato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, provvede al completamento, entro e non oltre il 30 giugno 2012, di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie al definitivo superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

Art. 8.

1. Il Presidente della Regione Lombardia è confermato commissario delegato e provvede, in regime ordinario, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 luglio 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3878 del 13 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità di cui trattasi, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi della citata ordinanza.

Art. 9.

1. Al fine di consentire il completamento in regime ordinario ed in termini di urgenza di tutte le iniziative già programmate e inserite nel quadro degli interventi individuati per il definitivo superamento della situazione di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 26 settembre 2007, e successive modificazioni, l'ing. Mariano Carraro è confermato commissario delegato fino al 31 dicembre 2012.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse finanziarie già destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, anche mediante il trasferimento dei fondi ai soggetti già individuati con provvedimenti commissariali, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi della citata ordinanza, e trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della medesima ordinanza, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, ivi compresi quelli posti in essere dai soggetti beneficiari delle risorse di cui sopra.

3. Per l'espletamento delle attività di competenza, il commissario delegato, al fine di garantire la migliore efficacia dell'azione commissariale, proroga o rinnova i contratti relativi al personale operante o che ha già operato presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza citata, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

4. Il commissario delegato, al termine di cui al comma 1, provvede alla chiusura della contabilità speciale ed al trasferimento alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti delle giacenze finanziarie residuali, da iscrivere in appositi capitoli di spesa da istituire nei rispettivi bilanci, e della documentazione amministrativa e contabile, nonché alla rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le modalità ivi previste.

5. Il commissario delegato, al termine di cui al comma 1, provvede altresì alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale descrivente l'attività svolta, corredata del rendiconto delle spese sostenute e del programma di trasferimento alle amministrazioni e agli enti ordinariamente competenti delle risorse finanziarie residuali, di cui al comma 4. Il commissario delegato individua, in seno alla struttura regionale, l'ufficio deputato a garantire, attraverso resoconti annuali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, il monitoraggio degli interventi trasferiti, ai sensi del presente articolo, corredato di un rendiconto circa l'effettivo e corretto utilizzo, in termini di efficacia ed efficienza, dei fondi derivanti direttamente dal Bilancio dello Stato o da mutui accesi con finanziamenti statali.

Art. 10.

1. Al fine di fornire la necessaria assistenza ai cittadini presenti a New York durante il passaggio dell'uragano Irene, le società di gestione dei sistemi di telefonia mobile sono autorizzate a fornire al Ministero degli affari esteri, ed in coordinamento con il medesimo, il numero complessivo delle presenze italiane nella città di New York durante il passaggio del predetto uragano. Le medesime società provvedono ad inoltrare ai titolari di utenze dl telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino presenti nel territorio interessato, appositi messaggi recanti informazioni delle Autorità locali sulle condizioni meteorologiche e sulle eventuali precauzioni da adottare, nonché l'indicazione dei numeri dedicati del Consolato generale di New York, cui rivolgersi 24 ore su 24 al verificarsi si situazioni di pericolo o di emergenza.

Art. 11.

1. Il sindaco del comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), Soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, provvede alla restituzione al Dipartimento della protezione civile, mediante versamento sul c/c infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della somma di euro 388.555,31 per la successiva riassegnazione della medesima sulla contabilità speciale n. 5456 intestata al provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise, soggetto attuatore per il completamento degli interventi di ricostruzione post-sisma nel territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010.

Art. 12.

1. Al fine di consentire la conclusione del procedimento amministrativo da parte del Comune di Agnone (Isernia), relativamente ai lavori di consolidamento e sistemazione dei dissesti in atto nella frazione di Villacanale - 3° stralcio esecutivo - realizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991, è riassegnata al predetto comune la somma di euro 44.874,90.

2. La somma di cui al comma 1 è utilizzata per il pagamento delle spese tecniche calcolate con le modalità stabilite dal Dipartimento della protezione civile. Ogni ulteriore economia che risulterà dalla conclusione del procedimento dovrà essere restituita al medesimo dipartimento.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del fondo della protezione civile.

Art. 13.

1. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, dopo la parola: «trasferirà» sono aggiunte le seguenti: «previo versamento sul c/c infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516 del 28 aprile 2006, limitatamente allo scalo vecchio di Linosa, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004, e successive modificazioni, è autorizzato a versare sul c/c infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, la somma di euro 1.260.000,00 per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 5642 aperta ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A13097

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2011.

Dichiarazione di «grande evento» in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012 nella città di Milano avrà luogo il VII incontro mondiale delle famiglie;

Considerata la grande risonanza a livello internazionale di detta manifestazione, che determinerà la partecipazione di centinaia di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti d'Italia e del mondo;

Considerato che occorre evitare e prevenire situazioni di grave rischio di compromissione di beni fondamentali, quali l'integrità delle persone e dell'ambiente;

considerato, pertanto, che per tale evento si impone la necessità di individuare, definire ed attuare misure organizzative di carattere straordinario sotto il profilo della mobilità, della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria e di quanto occorra a garantire la più ampia ed ordinata partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;

Ritenuta la ricorrenza dei presupposti individuati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ravvisata, quindi, a seguito di apposita istruttoria espletata dal Dipartimento della protezione civile, così come prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2011, l'esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari e necessari per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Sentito il Sindaco di Milano;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 2011 ;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, il VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012, è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

11A13233

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 9 settembre 2010 nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 9 settembre 2010 nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato del 21 luglio 2011 con la quale chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire l'attuazione del piano degli interventi;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 settembre 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 9 settembre 2010 nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

11A13234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2011.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2011-12 gennaio 2012).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2011;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,905 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2011 al 12 gennaio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,15 settembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 58

11A13377

DECRETO 28 settembre 2011.

Decadenza della concessione n. 3194 stipulata con la società Eredi Vindigni di Vindigni Giorgio & C. S.a.s., in Scicli, per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione delle convenzioni tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3194 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della società Eredi Vindigni di Vindigni Giorgio & C. S.a.s. nei locali siti in Via Colombo, 68-70, Scicli (RG);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2011/25842/Giochi/SCO del 4 luglio 2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica e del canone di concessione per gli anni 2007-2008-2009-2010 e 2011, previa sospensione del collegamento dal Totalizzatore nazionale;

Considerato che con nota n. 2011/30115/Giochi/SCO del 27 luglio 2011 è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione e la sospensione del collegamento dal Totalizzatore nazionale, come previsto dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)* e comma 7, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone

per motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 3194 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Eredi Vindigni di Vindigni Giorgio & C. S.a.s., con sede legale in Corso Mazzini, 197 - Scicli (RG).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A13374

DECRETO 7 ottobre 2011.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «130° Anniversario della nascita di A. De Gasperi» - versione proof. millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 75252 del 26 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 2011, con il quale si autorizza l'emissione e si stabilisce il corso legale delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «130° Anniversario della nascita di Alcide De Gasperi », millesimo 2011, nella versione proof;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10, celebrative del «130° Anniversario della nascita di Alcide De Gasperi», millesimo 2011, è stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni e i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 12 aprile 2012, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria 1027 - 00138 - Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da1a 500 unità: euro 64,45;

da 501 unità: euro 63,16.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A13257

DECRETO 7 ottobre 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 74 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 23 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativo agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il

tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 43.769 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 ottobre 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 74 giorni con scadenza 27 dicembre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del dcreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 ottobre 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A13367

DECRETO 7 ottobre 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 23 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativo agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 43.769 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 ottobre 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 367 giorni con scadenza 15 ottobre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 ottobre 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 12 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A13368

DECRETO 7 ottobre 2011.

Individuazione delle modalità e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il comma 21 dell'art. 23 del predetto decreto, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone è stata introdotta un'addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a dieci euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare il provvedimento attuativo previsto dal citato art. 23, con il quale sono individuati modalità e termini per il pagamento di detta addizionale, anche diverse da quelle attualmente utilizzate per il versamento delle tasse automobilistiche regionali, che garantiscano la destinazione delle somme al bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti tenuti al pagamento

1. A decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma precedente.

3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1.

4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma 1 è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462.

Art. 2.

Modalità e termini di pagamento anno 2011

1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1 è corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamento dell'addizionale è effettuato esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.

Termini di pagamento anno 2012 e successivi

1. Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

Art. 4.

Adeguamento dei sistemi e delle modalità di pagamento

1. Al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassa automobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento diretto della quota addizionale al bilancio dello Stato, con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuate le tempistiche e i criteri di adeguamento, anche progressivi, e in ogni caso senza maggiori oneri per la finanza pubblica e per i cittadini, ai sistemi e alle modalità di pagamento individuate dai singoli Enti impositori per il versamento della tassa automobilistica.

2. Nelle more dell'attivazione delle ulteriori modalità di pagamento, ai sensi del decreto di cui al comma 1, il versamento dell'addizionale è comunque effettuato con le modalità previste all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 5.

Istituzione del codice tributo

1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono individuati i codici per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
BEFERA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
LAPECORELLA

11A13375

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 ottobre 2011.

Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE

Visto l'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare»;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;

Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2007, con il quale è stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, con il quale è stata approvata la «Modifica della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005»;

Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2010, con il quale sono state approvate modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, nonché della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, entrambe approvate in data 5 dicembre 2005»;

Ravvisata la necessità di aggiornare i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità di cui ai citati decreti dirigenziali 5 dicembre 2005, tenendo conto delle attuali risultanze della medicina legale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, lettera *a)*, le parole:

«Rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico:

ipercolesterolemie primitive (forma poligenica e forma familiare);

ipertrigliceridemie;

iperlipidemie miste.

Nella valutazione delle dislipidemie si terrà conto orientativamente dei valori di laboratorio (colesterolo o trigliceridi superiori a 250 mg/dl) e dei criteri clinici aggiuntivi (presenza di xantomi, xantelasmi dell'arco corneale, steatosi epatica *etc)*.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Rientrano tra i difetti del metabolismo lipidico:

ipercolesterolemie primitive;

ipertrigliceridemie;

iperlipidemie miste.

Nella valutazione delle dislipidemie si terrà conto dei valori di laboratorio (colesterolo totale superiore a 240 mg/dl o trigliceridi superiori a 200 mg/dl) e dei criteri clinico-strumentali (presenza di xantomi, gerontoxon, steatosi epatica, *etc)*.»;

b) all'art. 2, lettera *c)*, le parole:

«Rientrano nel presente comma:

malattie del sistema ipotalamo - ipofisario;

ipogonadismo primitivo (sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner, sindrome di Down, etc.) e secondario (deficit di gonadotropine);

malattie del corticosurrene (m. di Addison, m. Cushing, m. di Conn);

malattie della tiroide (M. di Flaiani-Graves-Basedow, gozzo multinodulare, ipotiroidismi);

feocromocitoma e paraganglioma;

malattie delle paratiroidi.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Rientrano nel presente comma:

malattie del sistema ipotalamo - ipofisario;

ipogonadismi primitivi e secondari;

malattie del corticosurrene;

malattie della tiroide (ipo/ipertiroidismo, gozzo multinodulare);

feocromocitoma e paraganglioma;

malattie delle paratiroidi.»;

c) all'art. 2, lettera *d)*, le parole:

«Rientrano nel presente comma:

sindrome di Gilbert;

la iperbilirubinemia indiretta superiore a 4 mg/dl in almeno due determinazioni effettuate al mattino dopo 12 ore di riposo;

pregressa emolisi;

diabete insipido;

porfirie;

glicogenosi;

tesaurismosi lipidiche e mucopolisaccaridiche;

sindrome di Ehlers-Danlos;

sindrome di Marfan.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Rientrano nel presente comma:

la iperbilirubinemia indiretta superiore a 5 mg/dl accertata in due occasioni dopo 24 ore di riposo, in assenza di emolisi attiva e di somministrazioni farmacologiche;

pregressa emolisi;

diabete insipido;

porfirie;

glicogenosi;

tesaurismosi lipidiche e mucopolisaccaridiche;

sindrome di Ehlers-Danlos;

sindrome di Marfan.»;

e) all'art. 3, le parole:

Rientrano in questo articolo:

la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti. Il complesso primario non è causa di inabilità al servizio militare;

il morbo di Hansen;

la sifilide;

la positività per l'antigene dell'HBV, la positività per gli anticorpi per HCV, confermata con i saggi di immunoblotting o con la ricerca del genoma virale mediante la metodica PCR (Polymerase Chain Reaction);

la positività per gli anticorpi HIV determinati con metodo ELISA, confermata con Western Blot o PCR.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Rientrano in questo articolo:

la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti. Il complesso primario non è causa di inabilità al servizio militare;

il morbo di Hansen;

la sifilide in fase attiva, intesa come positività contemporanea di anticorpi treponemici specifici [TPHA (test di emoagglutinazione) o MHA-TP (microemoagglutinazione) o FTA test di assorbimento di anticorpi anti treponema fluorescenti] e non treponemici [VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) o RPR (Reagina Plasmatica Rapida)];

la positività per l'antigene di superficie di HBV (HBsAg);

la positività per gli anticorpi per HCV insieme alla positività della ricerca del genoma virale (HCV-RNA qualitativo);

la positività per gli anticorpi anti-HIV.»;

f) all'art.13, le parole:

«Rientrano in questo articolo:

la mancanza congenita od acquisita anche di una sola mammella;

i processi flogistici o displastici ed i loro esiti di notevole entità;

gli esiti di mastoplastica riduttiva con rilevanti limitazioni funzionali;

la ginecomastia voluminosa dell'uomo che comporti un aspetto ginoide anche in assenza di endocrinopatie.

La protesi mammaria non è causa di inabilità quando è applicata con mezzi di ultima generazione e qualitativamente adeguati, garantiti dall'azienda costruttrice e regolarmente testati, con buona riuscita tecnica ed estetica dell'impianto ed in assenza di complicanze anatomo-funzionali (ad es. capsulite retraente, etc.).

La megalomastia è causa di inabilità solo quando costituisce impaccio motorio o grave disarmonia somatica.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Rientrano in questo articolo:

i processi flogistici o displastici ed i loro esiti di notevole entità;

gli esiti di mastoplastica riduttiva con rilevanti limitazioni funzionali;

la ginecomastia voluminosa dell'uomo che comporti un aspetto ginoide anche in assenza di endocrinopatie.

La protesi mammaria non è causa di inabilità in assenza di complicanze anatomo-funzionali (ad es. capsulite retraente, etc.).

La megalomastia è causa di inabilità quando determina impaccio motorio o grave disarmoniasomatica.»;

h) all'art. 15, lettera *a)*, le parole:

«Rientrano in questo comma:

le malattie di natura malformativa, vascolare, tossica, infettiva, parassitaria, autoimmune e degenerativa.

Rientrano altresì in questo comma:

le cefalee primarie con marcata sintomatologia (deficit neurologici, intensi fenomeni neurovegetativi, restrizioni del campo visivo, intensa foto- e fonofobia, *etc)*;

la nevralgia del trigemino in profilassi farmacologica;

tutte le altre malattie del S.N.C. che presentino un dato obiettivo stabilizzato ed invalidante (paralisi spastica, paralisi flaccida, atrofia muscolare polidistrettuale, atassia grave, etc.).»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Rientrano in questo comma:

le malattie di natura malformativa, vascolare, tossica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, che presentino un dato obiettivo stabilizzato ed invalidante con rilevante limitazione funzionale.

Rientrano altresì in questo comma:

le cefalee primitive a frequenza superiore ai 5 episodi/mese e le cefalee secondarie a patologie a carattere invalidante.»;

i) all'art. 15, lettera *b)*, le parole:

«Per alterazione funzionale rilevante si intende la presenza di marcata ipostenia o ipotrofia valutata elettromiograficamente.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«La rilevante alterazione funzionale deve essere accertata con esame elettroneuromiografico»;

l) all'art. 15, lettera *c)*, le parole:

«Rientrano in questo comma:

le distrofie muscolari, le miotonie, le miastenie, etc.», sono soppresse;

m) all'art. 19, le parole:

«Rientrano in questo articolo:

le malattie infettive cutanee e tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica od immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali;

dermatite atopica e dermatite da contatto;

orticaria cronica;

psoriasi;

alopecia areata;

acne, iperidrosi e ittioli;

nevi congeniti giganti;

epidermolisi bollosa.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Rientrano in questo articolo:

le malattie infettive cutanee e tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica od immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali;

dermatite atopica e dermatite allergica da contatto;

orticaria cronica;

psoriasi;

alopecia areata;

acne, iperidrosi e ittiosi;

nevi congeniti giganti;

epidermolisi bollosa.»;

n) all'art. 20, lettera *a)*, le parole:

«Rientrano in questo comma:

le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteodistrofiche, osteocondrosiche, sistemiche e l'osteonecrosi;

scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;

esiti funzionali di trattamento chirurgico della colonna vertebrale;

le ernie discali ed i loro esiti chirurgici;

le discopatie e le protrusioni quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare;

le sinostosi, emispondilo, spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinali congenite ed acquisite, costa cervicale con sintomi nervosi o vascolari, cifosi dorsale superiore a 60°, etc.;

le endoprotesi ed artroprotesi delle grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio e caviglia);

gli esiti di fratture articolari con residua presenza dei mezzi di sintesi o con alterazioni delle superfici articolari e con possibile evoluzione artrosica;

le patologie croniche e gli esiti di lesioni delle aponeurosi (fibromatosi palmare o plantare, retrazioni, ernie muscolari, etc.);

le malformazioni, le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi, etc.);

le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm. e con significativo impegno funzionale;

le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei tendini e delle borse (tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee, etc.);

le osteocondriti dissecanti di importanti articolazioni di carico (anca, ginocchio, tibiotarsica);

le lussazioni inveterate e recidivanti delle grandi articolazioni;

gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o subcondrale con impegno funzionale;

gli esiti di meniscectomia con segni clinici e strumentali di interessamento degenerativo delle superfici articolari e/o deviazioni dell'asse di carico dell'arto inferiore.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Rientrano in questo comma:

le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteodistrofiche, osteocondrosiche, sistemiche e l'osteonecrosi e le displasiche;

scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°, la schisi ampia di almeno due archi vertebrali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali;

esiti funzionati di trattamento chirurgico della colonna vertebrale;

le ernie discali ed i loro esiti chirurgici;

le discopatie e le protrusioni quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare;

le sinostosi, emispondilo, spina bifida, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinali congenite ed acquisite, costa cervicale con sintomi nervosi o vascolari, cifosi dorsale superiore a 55°, etc.;

le endoprotesi ed artroprotesi delle grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio e caviglia);

gli esiti di fratture articolari con residua presenza dei mezzi di sintesi o con alterazioni delle superfici articolari e con possibile evoluzione artrosica;

le patologie croniche e gli esiti di lesioni delle aponeurosi (fibromatosi palmare o plantare, retrazioni, ernie muscolari, etc.) con impegno funzionale;

le malformazioni, le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi, etc.);

le ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm. e con significativo impegno funzionale;

le patologie croniche e gli esiti di lesioni dei tendini e delle borse (tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee, etc.);

le osteocondriti dissecanti di importanti articolazioni di carico (anca, ginocchio, tibiotarsica);

le lussazioni inveterate e recidivanti delle grandi articolazioni;

gli esiti di ricostruzione caspulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o subcondrale con impegno funzionale;

gli esiti di meniscectomia con segni clinici e strumentali di interessamento degenerativo delle superfici articolari e/o deviazione dell'asse di carico dell'arto inferiore.»;

o) all'art. 20, lettera *c)*, le parole:

Rientrano in questo comma:

la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;

il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6;

il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8;

il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°;

la sinostosi tarsale e radioulnare;

il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 160°;

il piede torto;

l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovrannumerarie.

Per le patologie congenite ed acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico.»,

sono sostituite dalle seguenti:

Rientrano in questo comma:

la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;

il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale;

il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale;

il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 20°;

la sinostosi tarsale e radioulnare;

il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 160°;

il piede torto;

l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovrannumerarie.

Per le patologie congenite ed acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico.».

Art. 2.

1. Nell'elenco generale della «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», allegata al decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, citato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al codice n. 17, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Le dislipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai valori orientativi riportati (colesterolo < 250 mg/dl e trigliceridi < 250 mg/dl), ma superiori ai valori normali laboratoristici di riferimento ripetuti in due determinazioni.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Le dislipidemie con valori di trigliceridi o di colesterolo inferiori ai valori orientativi riportati (colesterolo < 240 mg/dl e trigliceridi < 200 mg/dl), ma superiori ai valori normali laboratoristici di riferimento (per il colesterolo fino a 200 mg/dl e per i trigliceridi fino a 150 mg/dl) ripetuti in due determinazioni, in assenza di altri fattori di rischio cardiovascolare.»;

e in corrispondenza della colonna «coefficiente/caratteristica», il coefficiente:

«3-4 AV-EM»,

è sostituito dal seguente:

«3 AV-EM»;

b) al codice n. 83, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«La protesi mammaria applicata con mezzi di ultima generazione qualitativamente adeguati, regolarmente testati e garantiti dalla casa costruttrice, con buona riuscita tecnica ed estetica dell'impianto, in assenza di alterazioni anatomo-funzionali»,

sono sostituite dalle seguenti:

«La protesi mammaria in assenza di alterazioni anatomo-funzionali»;

c) al codice n. 108, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«I pregressi traumi cranici fratturativi o contusivi parenchimatosi anche senza esiti clinicamente e strumentalmente rilevabili.» sono soppresse;

e in corrispondenza della colonna «coefficiente/caratteristica», il coefficiente:

«4 AV-NR» è soppresso;

d) al codice n. 110, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

Le pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico con esiti che siano causa di alterazioni funzionali anche lievi.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Le pregresse malattie del sistema nervoso centrale e/o periferico con esiti che siano causa di alterazioni funzionali lievi.»;

e) al codice n. 114, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Le cefalee quando non siano causa di alterazioni funzionali.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Le cefalee primitive (emicrania con e senza aura, cefalea muscolotensiva, nevralgia del trigemino e cefalea a grappolo) a frequenza non superiore a 2 episodi /mese»;

f) al codice n. 115, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Le cefalee quando siano causa di lievi alterazioni funzionali.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Le cefalee primitive a frequenza da 3 a 5 episodi/mese.»;

g) al codice n. 198, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Gli esiti di apofisite calcaneare.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Gli esiti di apofisite calcaneare con residue alterazioni morfofunzionali.»;

h) al codice n. 203, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Gli esiti di fratture ben consolidate senza limitazioni funzionali.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Gli esiti di fratture non articolari ben consolidate senza limitazioni funzionali.»;

i) al codice n. 209, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Gli esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomo funzionale.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentosa delle grandi articolazioni (ginocchia e spalle) in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo-funzionali.»;

e in corrispondenza della colonna «coefficiente/caratteristica», il coefficiente:

«2 Li»,

è sostituito dal seguente:

«2 Ls o Li»;

l) al codice n. 212, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Gli esiti di lussazione di articolazioni minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromion-clavicolari) senza disturbi funzionali.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Gli esiti di lussazioni di articolazioni minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromion-clavicolari) senza o con minimi disturbi funzionali.»;

m) al codice n. 213, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Gli esiti di lussazioni di articolazioni minori (interfalangee, sterno clavicolari, acromion-clavicolari, etc.) con modesti disturbi funzionali.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Gli esiti di lussazioni di articolazioni minori (interfalangee, sterno clavicolari, acromion-clavicolari, etc.) con modesti residui disturbi morfo-funzionali.»;

e in corrispondenza della colonna «coefficiente/caratteristica», il coefficiente:

«4 Ls o Li»,

è sostituito dal seguente:

«3-4 Ls o Li»;

n) al codice n. 227, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Il ginocchio valgo con distanza intermalleolare fino a 5 cm senza disturbi funzionali.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Il ginocchio valgo con asse meccanico passante entro il 55% del piatto tibiale laterale senza disturbi funzionali.»;

o) al codice n. 228, in corrispondenza della colonna «Imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali», le parole:

«Il ginocchio varo con distanza intercondiloidea fino a 6 cm senza disturbi funzionali.»,

sono sostituite dalle seguenti:

«Il ginocchio varo con asse meccanico passante entro il 40% del piatto tibiale mediale senza disturbi funzionali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale
SARLO

11A13239

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Schekat Kay Uwe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Schekat Kay Uwe, nato a Dresden (Germania) il 16 marzo1969, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomingenieur-Dipl. Ing.» conseguito presso la «Technische Universitat Dresden» in data 18 ottobre 1996;

Preso atto che i programmi più volte richiesti, per una più approfondita valutazione, non sono mai pervenuti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri con l'applicazione di misure compensative necessarie in quanto l'unico elemento su cui si può basare la valutazione è la sola autocertificazione degli esami svolti dai quali si desume che non è stata impartita alcuna formazione in meccanica, insufficiente in elettronica, chimica e gestione industriale e, tra l'altro, risulta soltanto una specializzazione improntata essenzialmente in energetica;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al Sig. Schekat Kay Uwe, nato a Dresden (Germania) il 16 marzo 1969, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle materie che seguono, o, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento sulle stesse materie: (scritte e orali) 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine; (solo orale) 3) impianti chimici, 4) impianti elettrici, 5) impianti industriali, 6) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A13359

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Lince James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il Sig. Lince James ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «East Point of Nursing» di Bangalore (India) dal Sig. LINCE James, nato a Omalloor, Kerala (India) il giorno 10 gennaio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il Sig. Lince James è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12636

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Jossy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra JOSE Jossy ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso il «Sri Siddharta School of Nursing, Agalakote» di Tumkur (India) dalla Sigra Jose Jossy nata a Thellakom-Kerala (India) il giorno 24.09.1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sigra Jose Jossy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12637

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Thomas Jinto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il Sig. Thomas Jinto ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso la «Mangalore Institute of Nursing» di Mangalore (India) dal Sig. Thomas Jinto, nato a Pala, Kerala (India) il giorno 25 agosto 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il Sig. Thomas Jinto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12635

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Malaescu Lucia Minuta Bazu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Malaescu Lucia Minuta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Bazu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tg Jiu nell'anno 1998 dalla sig.ra Bazu Lucia Minuta, coniugata Malaescu, nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 9 luglio 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bazu Lucia Minuta, coniugata Malaescu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12759

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oanca (Minzu) Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oanca (Minzu) Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Oanca;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2006, dalla sig.ra Minzu Simona, già coniugata Oanca, nata a Tecuci (Romania) il giorno 26 agosto 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Minzu Simona, già coniugata Oanca, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aretousa Konstantilaki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2011, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato conferito l'incarico *ad interim* di direttore generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione al cons. Paola Paduano;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la signora Aretousa Konstantilaki, cittadina greca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Ptychio in estetica e cosmetologia» conseguito in Grecia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Udito il parere favorevole dei rappresentanti della Conferenza di servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, espresso nella seduta del 22 luglio 2011, al riconoscimento diretto della qualifica professionale al fine dell'esercizio della professione di «Estetista» in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Preso atto della documentazione prodotta relativa alla formazione professionale ed accademica nel settore dell'estetica, di livello superiore alla formazione italiana;

Rilevata la congruità del programma di formazione svolto rispetto alla formazione italiana, nonché l'esperienza professionale certificata, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale n. 1/90;

Decreta:

Il titolo professionale di «Ptychio in estetica e cosmetologia», rilasciato il 7 aprile 2005, dalla Scuola delle professioni sanitarie e di previdenza dell'Istituto di istruzione tecnologica di Thessaloniki (Grecia), alla signora Aretousa Konstantilaki, nata a Kozani (Grecia), il 16 ottobre 1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A13082

DECRETO 19 settembre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per la società Aeroporto Gabriele D'Annunzio S.p.A. (Decreto n. 61654).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 20 giugno 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aereoporto Gabriele D'Annunzio S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 72 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società presso l'aeroporto Montichiari di Brescia che verranno posti in CIGS per il periodo dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2013;

Vista l'istanza con la quale la società Aereoporto Gabriele D'Annunzio S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 69 lavoratori in forza alla società presso l'aeroporto Montichiari di Brescia che verranno posti in CIGS per il periodo dal 14 luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 69 lavoratori forza alla società presso l'aeroporto Montichiari di Brescia che verranno posti in CIGS per il periodo dal 14 luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 69 lavoratori forza alla società Aereoporto Gabriele D'Annunzio S.p.a., presso l'aeroporto Montichiari di Brescia che verranno posti in CIGS per il periodo dal 14 luglio 2011 al 31 dicembre 2011,

Unità: Montichiari di Brescia - Aereoporto Gabriele D'Annunzio

Matricola INPS: 1512774832

Pagamento diretto : NO

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A12791

DECRETO 19 settembre 2011.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale per la società Giacchieri S.a.s. (Decreto n. 61657).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 24 giugno 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Giacchieri S.a.s., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di ventiquattro mesi, in favore di un numero massimo di dodici lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27 giugno 2011 al 26 giugno 2013;

Vista l'istanza con la quale la società Giacchieri S.a.s. ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27 luglio 2011 al 26 dicembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di dodici lavoratori pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27 luglio 2011 al 26 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori forza alla società Giacchieri S.a.s. pari all'intero organico in forza alla società, presso l'aeroporto L. Ridolfi di Forlì che verranno posti in CIGS per il periodo dal 27 luglio 2011 al 26 dicembre 2011.

Unità: Forlì - L. Ridolfi.

Matricola INPS: 7025712581.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A12792

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 luglio 2011.

Modifiche al decreto 6 dicembre 2010 in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge n. 963/1965;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;

Vista il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 concernente la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;

Ritenuto necessario, considerata la natura del provvedimento, semplificare l'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtù del tipo di attività non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica;

Ritenuto che nel periodo estivo alcune forma di pesca ricreativa sono praticate in modo occasionale e che per tali attività non è opportuno porre in essere misure di controllo;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l'attività di pesca da terra;

5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l'attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il Ministro: ROMANO

11A12764

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 settembre 2011.

Sospensione del decreto 14 luglio 2011, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa EDIL - TEL» in Grosseto e alla nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater*, comma 2, della citata legge a 241/90;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la Società cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto (codice fiscale: 00996090536) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. ed i sigg.ri: Niccolò Persiani, Avv. Paolo Ferrera ed il prof. avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota del 4 agosto 2011, pervenuta in data 10 agosto 2011, nella quale il legale rappresentante della Società cooperativa EDIL - TEL ha informato questa direzione generale che Tribunale di Grosseto, con provvedimento del 5 luglio 2011, ha ammesso la Società cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, nominando giudice delegato il dr. Vincenzo Pedone e Commissario giudiziale il dr. Gabriele Baccetti ed ha avanzato istanza di autotutela nei confronti del decreto del direttore generale della Direzione generale delle piccole e medie

imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la Società cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato che il provvedimento ministeriale è stato assunto in data 14 luglio 2011, successivamente alla delibera dell'ammissione della la Società cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto alla procedura di concordato preventivo del 5 luglio 2011 della quale questa Direzione generale non era stata informata;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 171 del citato regio decreto, è stata ordinata la convocazione della adunanza dei creditori per il giorno 29 settembre 2011;

Ritenuto opportuno provvedere, ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla sospensione dell'efficacia del decreto direttoriale n. 384/2011 del 14.7.2011 con il quale la Società cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. ed i sigg.ri: Niccolò Persiani, avv. Paolo Ferrera ed il prof avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Considerato che sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge 241/1990, in quanto, ai sensi dell'art. 168 del citato regio decreto, è necessario che non intervengano atti di disposizione del patrimonio in attesa della pronuncia giudiziale sulla proposta di concordato preventivo;

Decreta:

Art. 1.

L'esecutività del decreto del direttore generale della Direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la Società cooperativa EDIL - TEL con sede in Grosseto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. ed i sigg.ri: Niccolò Persiani, avv. Paolo Ferrera ed il prof avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari liquidatori è sospesa, ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, fino alla data della pronuncia giudiziale sulla proposta di concordato preventivo avanzata, ai sensi degli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dalla Società cooperativa EDIL - T'EL.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica.

Roma, 15 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13122

DECRETO 16 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società Cooperativa di Consumo Flecchiese», in Pray.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. 28 aprile 2011 con il quale la società «Società Cooperativa di Consumo Flecchiese», con sede in Pray (BI) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Nunzio Calicchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.D. 14 luglio 2011 con il quale il la dott. ssa Michela Fila *Nova* è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Nunzio Calicchio, rinunciatario;

Visto la nota pervenuta in data 24 agosto 2011 con la quale la dott.ssa Michela Fila *Nova* comunica di non accettare l'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ennio Magri, nato a Napoli il 28gennaio 1933, con studio in Napoli, Via Carducci n. 19, è nominato commissario liquidatore della società «Società cooperativa di Consumo Flecchiese», con sede in Pray (BI), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente D.D. 28 aprile 2011 in sostituzione della dott. ssa Michela Fila *Nova*, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13123

DECRETO 20 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Logika Società Cooperativa», in Sesto Calende.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 254-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. 28 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società «Logika Società Cooperativa», con sede in Sesto Calende (VA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il prof. dott. Roberto Onesti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 agosto 2011 con la quale il commissario liquidatore prof. dott. Roberto Onesti, rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franceso Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, con studio in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 24, è nominato commissario liquidatore della società «Logika Società Cooperativa», con sede in Sesto Calende (VA), C.F. 02230600021, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente D.D. 28 aprile 2011, in sostituzione del prof. dott. Roberto Onesti.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13127

DECRETO 22 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giovannone Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Giovannone Martina, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Giovannone Martina, cittadina italiana, nata a Sora (FR) in data 10 settembre 1985, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore,

ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A12765

DECRETO 22 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Podda Alberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Podda Alberto, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Accademia Elite di Piepaolo Frau & C. sas – Cagliari – (CA);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Podda Alberto, cittadino italiano, nato a Muravera (CA) in data 27 agosto 1984, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO.

11A12766

DECRETO 22 settembre 2011.

Revoca del decreto 22 giugno 2011 di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Santissimo Crocifisso società cooperativa edilizia», in Galtellì.

IL DIRIGENTE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto dirigenziale n. 013/SC/2011 del 22 giugno 2011 (*G.U.* serie generale n.156 del 7 luglio 2011) del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi – Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Santissimo Crocifisso società cooperativa edilizia» con sede in Galtellì (Nuoro), codice fiscale n. 01221750910;

Tenuto conto che con istanza del 1° settembre 2011 il legale rappresentante della società ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto il sodalizio risulta intestatario di diritti reali su beni immobili;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile ;

Considerato che la società cooperativa è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, ha compiuto atti di gestione ed è in attività;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della citata cooperativa perché inopportuno;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 013/SC/2011 del 22 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Santissimo Crocifisso società cooperativa edilizia» con sede in Galtellì (Nuoro), codice fiscale n. 01221750910; per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A13121

DECRETO 23 settembre 2011.

Autorizzazione provvisoria all'organismo CST s.r.l., in Modena a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E AL NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista l'istanza del 3 agosto 2011, con la quale l'organismo CST S.r.l., già notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE;

Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti già accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo notificato CST S.r.l. con sede in via E. Salgari, 10 - 41123 Modena, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

2. La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento - ACCREDIA - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 23 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A13095

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dubel Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Dubel Agnieszka, cittadina polacca, nata a Cracovia il 25 dicembre 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di abilitazione professionale «pilota wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: bulgaro, italiano e polacco;

Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/07;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 luglio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, che sarà organizzata dalla Provincia di Roma, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 6 oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito nazionale;

Acquisito agli atti il parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dubel Agnieszka, cittadina polacca, nata a Cracovia il 25 dicembre 1974, è riconosciuto il titolo di formazione professionale, di cui in premessa, quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: bulgaro, italiano e polacco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 6 oppure, a scelta della richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; qualora abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma emetterà alla sig.ra Dubel un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il capo del dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO A

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento di 6 mesi o esame orale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Dubel Agnieszka della formazione richiesta per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Dubel risulta essere un "professionista" già qualificato in Polonia, e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: bulgaro, italiano e polacco, la misura compensativa ha ad oggetto la seguente materia: organizzazione e legislazione turistica

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.
Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.
A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.
In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.
Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.
Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A12761

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale del Pollino. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 72/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, recante «legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, intitolata «legge quadro sulle aree protette», che all'art. 9, tra l'altro, attribuisce al Ministero dell'ambiente la vigilanza sugli Enti parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la rappresentanza legale degli stessi;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 31 dicembre 1990, recante la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 e 2 dicembre 1997, concernenti, rispettivamente l'istituzione, con perimetrazione definitiva, dell'Ente parco nazionale del Pollino e la riperimetrazione dello stesso parco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 35, ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale ha trasferito, tra l'altro, le funzioni e i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che, all'art. 13-*bis*, stabilisce che la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 52 (*G.U.* n. 240/2010), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità in merito al Programma triennale 2010-2012 del suddetto Ente parco;

Vista la nota 6 maggio 2011, n. 4097, con la quale il Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino ha trasmesso, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013;

Vista la nota 28 luglio 2011, n. 85574, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rilevato che il suddetto Programma potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 88854, consegnata nel corso dell'odierna seduta, con la quale il predetto Dipartimento ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul Programma in questione;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino;

Prende atto

che il Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale del Pollino è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo dell'Ente 23 febbraio 2011, n. 2, unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

che il Programma è accompagnato da una «relazione generale», che dà conto sia degli interventi previsti per il triennio 2011-2013 sia delle relative disponibilità finanziarie e che descrive sinteticamente le opere previste per l'anno 2011;

che il Programma in questione prevede la realizzazione, nei soli anni 2011 e 2012, di 13 interventi, costituiti - secondo le tipologie di cui al citato decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - da «nuove costruzioni», «recuperi», «completamenti» e «manutenzioni straordinarie»;

che il relativo costo complessivo di 11,2 milioni di euro è finanziato come segue:

10,5 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, a valere su «entrate aventi destinazione vincolata per legge», che la relazione sopra citata specifica essere costituite da fondi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , della Regione e da contributi di TERNA S.p.A.;

0,7 milioni di euro per l'anno 2011, a valere su «stanziamenti di bilancio» dell'Ente parco;

che per l'anno 2013 il Programma non prevede interventi, essendo nulla la disponibilità finanziaria;

che l'elenco annuale 2011 prevede l'avvio della realizzazione di 9 interventi, i cui lavori decorreranno dalla seconda metà del 2011 per concludersi nella seconda metà del 2012;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime

parere favorevole in merito alla compatibilità del Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale del Pollino con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

l'Ente parco nazionale del Pollino a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati agli Enti parco per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

11A13237

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale della Maiella. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 73/2011).

IL COMITATO INERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, recante «legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, intitolata «legge quadro sulle aree protette», che all'art. 9, tra l'altro, attribuisce all'allora Ministero dell'ambiente la vigilanza sugli Enti parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la rappresentanza legale degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 4 novembre 1993, recante la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, concernente l'istituzione e la perimetrazione definitiva dell'Ente parco nazionale della Maiella;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 35, ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale ha trasferito, tra l'altro, le funzioni e i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che, all'art. 13-*bis*, stabilisce che la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Viste le note 13 giugno 2011, n. 5718, e 12 luglio 2011, n. 6818, con le quali il Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Maiella ha trasmesso rispettivamente, il Programma delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013 e la delibera di approvazione del Programma stesso;

Vista la nota 28 luglio 2011, n. 85574, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha rilevato che nel bilancio pluriennale 2011-2013 dell'Ente parco non si evincono disponibilità finanziarie per gli investimenti programmati nel biennio 2012-2013 e ha precisato che il suddetto Programma potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 88854, consegnata nel corso dell'odierna seduta, con la quale il succitato Dipartimento ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul Programma in questione;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Maiella;

Prende atto

che il Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale della Maiella è stato approvato con delibera del Commissario straordinario dell'Ente 8 giugno 2011, n. 3;

che il Programma prevede la realizzazione di 8 interventi, costituiti - secondo le tipologie di opere di cui al succitato decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - da «nuove costruzioni», «ristrutturazioni» e «completamenti», nonché da interventi ascrivibili alla tipologia «altro»;

che il relativo costo complessivo di 1,5 milioni di euro è imputato per 1,2 milioni di euro a valere su «entrate aventi destinazione vincolata per legge» e per 0,3 milioni di euro a valere su «stanziamenti di bilancio» dell'Ente;

che l'elenco annuale comprende 3 interventi, che saranno avviati e conclusi nel corso dello stesso anno 2011;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime

parere favorevole in merito alla compatibilità del Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale della Maiella con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita

l'Ente parco nazionale della Maiella a trasmettere a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati agli Enti parco per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

11A13238

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e al regolamento n. 37 del 15 marzo 2011 concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica di solvibilità corretta. (Provvedimento n. 2934).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'art. 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, ha introdotto la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio, o ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative;

Visto il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, recante l'attuazione delle citate disposizioni del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui la misura prevista dal medesimo comma, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168, secondo cui le disposizioni dell'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data del 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto-legge;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2727 del 27 luglio 2009, recante modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 conseguenti all'emanazione del predetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 52, comma 1-*bis*, secondo cui le disposizioni previste dall'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data del 31 luglio 2010, di entrata in vigore del citato decreto-legge;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2825 del 6 agosto 2010, recante modifiche ed integrazioni al regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 conseguenti all'emanazione del richiamato art. 52, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 che ha introdotto all'art. 15 del suddetto decreto-legge n. 185/2008, i commi 15-*bis* e 15-*ter*, che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 del medesimo decreto, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, hanno introdotto la facoltà per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'art. 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di tener conto ai fini della verifica della solvibilità corretta del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative, condizioni e limiti di attuazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011, recante attuazione del suddetto decreto-legge n. 185/2008, come modificato dal decreto-legge n. 225/2010;

Visto quanto disposto dai commi 13 e 15-*bis* dell'art. 15 del decreto-legge n.185/2008, secondo cui le misure previste dai medesimi commi, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, possono essere reiterate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011, secondo cui le disposizioni dell'art. 15, commi 13, 14, 15, 15-*bis* e 15-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per tutto l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale;

Ravvisata la necessità ed urgenza di provvedere ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 e al Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. Al Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011»;

b) l'art. 2, comma 1, è modificato come segue:

1) alla lettera a-*bis*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il 30 giugno 2011 per la relazione semestrale 2011 ed il 31 dicembre 2011 per il bilancio di esercizio 2011»;

2) alla lettera *c)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011»;

c) all'art. 4, comma 3, dopo le parole: «ovvero di bilancio dell'esercizio 2010», sono inserite le parole: «ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2011 ovvero di bilancio dell'esercizio 2011» e, dopo le parole: «o di bilancio dell'esercizio 2010», sono inserite le parole: «ovvero dell'esercizio 2012 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2011 o di bilancio dell'esercizio 2011»;

d) l'art. 6 è modificato come segue:

1) dopo il comma 3, è aggiunto in fine il seguente: «3-*bis*. Per l'esercizio 2011, la soglia del 2,5 per cento di cui al comma 3 è innalzata al 2,75 per cento, nel caso in cui la componente delle differenze di cui al comma 1 relativa alla valutazione di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea sia pari ad almeno il 75% del totale; al 3 per cento, nel caso in cui detta componente sia pari al 100%; ad una percentuale intermedia tra 2,75 e 3 per cento determinata in misura proporzionale al peso - tra il 75% ed il 100% - di detta componente sul totale delle differenze stesse.»;

2) al comma 4, le parole: «entro il 30 settembre 2011» sono sostituite dalle parole: «entro il 30 settembre 2012, ovvero al 30 settembre 2011 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011,»;

e) l'art. 7 è modificato come segue:

1) al comma 1, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «2009, 2010 e 2011»;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Per l'esercizio 2011 il limite di cui al comma 1 è aumentato dal 20 al 30 per cento, nel caso in cui la componente di riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea rappresenti almeno il 75% del totale della riserva stessa; dal 20 al 40 per cento, nel caso in cui la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine sia interamente riveniente da valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea; dal 20 ad una misura intermedia tra 30 e 40 determinata in funzione del peso della citata componente tra il 75% ed il 100% della riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine.

1-*ter*. Per l'esercizio 2011 il limite di cui al comma 1 è aumentato dal 50 fino ad un massimo del 70 per cento, a condizione che la durata residua delle passività subordinate e degli strumenti ibridi computati tra gli elementi costitutivi del margine sia superiore a 3 anni e che la riserva indisponibile computata tra gli elementi costitutivi del margine in eccesso rispetto al 50 per cento sia interamente riveniente dalle valutazioni di titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione Europea. Percentuali comprese tra il 50 e il 70 per cento sono raggiungibili in funzione dell'ammontare delle passività subordinate e della computabilità della riserva indisponibile ai sensi del comma 1-*bis*.»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del margine di solvibilità disponibile al 30 settembre 2011,» sono sostituite dalle parole: «del margine di solvibilità disponibile al 30 settembre 2012, ovvero al 30 settembre 2011 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011,»;

f) all'art. 8, comma 1, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «2009, 2010 e 2011»;

g) all'art. 10, comma 2, le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «2009, 2010 e 2011».

Art. 2.

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011

1. Al Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e come rinnovato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011»;

b) l'art. 2, comma 1, è modificato come segue:

1) alla lettera *b)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, come rinnovato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011»;

2) alla lettera *g)*, le parole «ad utilizzo durevole al 31 dicembre 2010», sono sostituite dalle parole: «ad utilizzo durevole alla chiusura dell'esercizio di riferimento delle verifiche di solvibilità corretta»;

c) l'art. 5 è modificato come segue:

1) al comma 1, le parole: «dell'esercizio 2010», sono sostituite dalle parole: «dell'esercizio di riferimento per il calcolo delle verifiche di solvibilità corretta» e le parole «, il cui valore di iscrizione al 31 dicembre 2010», sono sostituite dalle parole: «, il cui valore di iscrizione alla medesima data»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nel bilancio individuale dell'esercizio 2010», sono sostituite dalle parole: «nel bilancio individuale dell'esercizio di riferimento», le parole: «nel bilancio consolidato dell'esercizio 2010», sono sostituite dalle parole: «nel bilancio consolidato del medesimo esercizio»,

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «all'esercizio 2010» sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «calcolate a partire dal momento del primo esercizio della facoltà in relazione ai titoli che ne sono oggetto»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. Per l'esercizio 2011, il limite di cui al comma 4 è aumentato al 30 per cento.»;

d) all'art. 8, comma 2, le parole: «si applicano al», sono sostituite dalle parole: «si applicano a decorrere dal».

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 27 settembre 2011

Il Presidente: GIANNINI

11A13212

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 21 settembre 2011.

Ricostituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA).

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO LAVORO, COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Visto l'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972, che prevede l'istituzione presso ogni sede provinciale dell'INPS di una Commissione competente a deliberare la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato (C.I.S.O.A.);

Visto l'art. 7 della legge Regionale n. 18 del 9 agosto 2005, che individua le funzioni ed i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4322 del 17.06.2005 di rinnovo della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato (C.I.S.O.A.);

Dato atto dell'intervenuta scadenza dei termini di durata in carica della soprarichiamata Commissione Provinciale e della conseguente necessità di procedere alla sua ricostituzione;

Considerato che, ai sensi del soprarichiamato art. 14, la Commissione deve essere composta dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione, in qualità di Presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia e che, per ciascuno dei membri, può essere nominato un supplente;

Rilevato che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota del 21 ottobre 2009, ha espresso il proprio parere favorevole al quesito formulato dal Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale circa la possibilità che il funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da designare quale componente della Commissione di cui trattasi possa essere sostituito da un funzionario della Regione interessata, stante il mutato assetto delle competenze istituzionali introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001;

Preso atto della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, già Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 novembre 2010, ns. prot. n. 132893/2010 con la quale il Ministero, richiamando il precitato parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha comunicato che "il funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste" deve essere inteso come "un funzionario della Regione interessata", stante il mutato assetto delle competenze istituzionali introdotte dalla legge costituzionale n. 3/2001;

Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali del 20 settembre 2011, prot. n. 110224/2011 con la quale la Regione ha comunicato le designazioni del membro effettivo e del membro supplente;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 14 della legge n. 457/72, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, appartenenti al settore dell'agricoltura, devono essere designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Provincia di Udine;

Visti i dati forniti in data 11 aprile 2011 dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine, pervenuti in data 12 aprile 2011 prot. n. 49124/11, dai quali si evince l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, nonché i dati in possesso della scrivente Amministrazione, giusta determinazione dirigenziale n. 2690/2011 del 7 aprile 2011, dalla quale emerge la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate, nonché il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro determinata sulla base della consistenza numerica dei soggetti interessati, della ampiezza e diffusione sul territorio provinciale di strutture organizzative, della partecipazione alla stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro e della trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Attesa la necessità di tener conto, nel procedimento di comparazione dei dati, del principio del pluralismo rappresentativo;

Valutato che, sulla base dei predetti dati acquisiti, risultano maggiormente rappresentative, nell'ambito del settore dell'agricoltura, per le Organizzazioni dei lavoratori, la CGIL, la CISL e l'UGL e, per le Organizzazioni dei datori di lavoro, la Coldiretti, la Confagricoltura e la Confederazione Italiana Agricoltori;

Viste le designazioni dei rappresentanti effettuate da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali sopraccitate, nonché le designazioni effettuate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'INPS di Udine;

Sotto la propria responsabilità,

Determina:

1. di ricostituire la Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA) della Provincia di Udine, di cui all'art. 14 della legge 457/72, secondo le designazioni fornite dai soggetti competenti, nel modo seguente:

a) Membri di diritto

Presidente: Dirigente *pro tempore* della Direzione d'Area Funzionale Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico della Provincia di Udine (effettivo);

Ermes Petris (supplente);

in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, Giovanni Battista Donazzolo (effettivo);

In rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, Alberta Nicolina Zilli (supplente);

in rappresentanza dell'INPS di Udine, Claudio Benvenuto (effettivo);

in rappresentanza dell'INPS di Udine, Renza Scendrate (supplente).

b) Rappresentanti dei lavoratori

membri effettivi

CGIL: Ingrid Peres

CISL: Claudia Sacilotto

UGL: Attilio Grosso

membri supplenti

CGIL: Fabrizio Morocutti

CISL: Stefano Gobbo

UGL: Francesca Lodi

c) Rappresentanti dei datori di lavoro

membri effettivi

Coldiretti: Eva Ursella

Confagricoltura: Alessia Gori

Confederazione italiana agricoltori: Andrea Zaina

membri supplenti

Coldiretti: Mariagrazia Degano

Confagricoltura: Luciano Cellitti

Confederazione italiana agricoltori: Ezio Stefanutti

2. che l'organo collegiale, composto come sopra, avrà durata di quattro anni, a decorrere dalla data di effettivo insediamento dell'organo medesimo;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di un avviso nella sezione "news" del sito istituzionale dell'ente ed alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Udine, 21 settembre 2011

Il dirigente: COLUSSA

11A12819

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosina Aurobindo»

Estratto Determinazione V&A.PC/II/45 del 19 settembre 2011

Specialità medicinale: TAMSULOSINA AUROBINDO

Confezioni:

037427010/M - "0.4 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037427022/M - "0.4 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037427034/M - "0.4 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037427046/M - "0,4 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037427059/M - "0,4 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

037427061/M - "0,4 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 5X100 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: HU/H/0107/001/R/001 HU/H/0107/001/1B/028.

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12917

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Diamicron»

Estratto determinazione V&A.PC/II/581del 19 settembre 2011

Specialità medicinale: DIAMICRON

Confezioni:

023404015 - "80 MG COMPRESSE" 40 COMPRESSE

023404027/M - 7 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404039/M - 10 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404041/M - 14 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404054/M - 20 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404066/M - 28 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404078/M - 30 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404080/M - 56 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404092/M - 60 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404104/M - 90 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404116/M - 100 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404128/M - 112 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404130/M - 120 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404142/M - 180 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404155/M - 500 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404167/M - 84 COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO IN BLISTER PVC/AL DA 30 MG

023404179/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404181/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404193/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404205/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 15 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404217/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404229/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404231/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404243/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404256/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404268/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404270/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404282/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404294/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 112 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404306/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 120 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404318/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 180 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

023404320/M - "60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 500 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL

Titolare AIC: LES LABORATOIRES SERVIER

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0171/001-002/II/041 FR/H/0171/001-002/R/002

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.8 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12918

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paroxetina Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A.PC/II/582 del 19 settembre 2011

Specialità Medicinale: PAROXETINA MYLAN GENERICS

Confezioni:

035449014/M - 10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449026/M - 12 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449038/M - 14 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449040/M - 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449053/M - 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449065/M - 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449077/M - 50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449089/M - 58 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449091/M - 60 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449103/M - 98 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449115/M - 100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449127/M - 200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449139/M - 250 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449141/M - 500 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM IN FLACONE HDPE DA 20 MG

035449154/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM"10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449166/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM"12 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449178/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM"14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449180/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449192/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449204/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449216/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449228/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 58 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449230/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449242/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449255/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449267/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449279/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 250 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449281/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 500 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

035449293/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

035449305/M - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/OPA/AL

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/0244/001/II/038 DK/H/0244/001/1B/044.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 5.1 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12919

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Modifica del Piano generale del 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni

Si comunica che l'Istituto Nazionale di Statistica ha provveduto alla modifica del Piano generale del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni previsto dall'art. 50 del decreto-legge n. 78/2010 e convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato in data 18 febbraio 2011, nella parte relativa al «contributo forfetario fisso per il funzionamento degli UCC» di cui al paragrafo 3.3.1. Il testo, in versione integrale modificata, è disponibile sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/.

11A13376

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Chiusura della procedura di valutazione e pubblicazione delle graduatorie relative all'avviso pubblico ai comuni fino a 15.000 abitanti per la presentazione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 «interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» e 2.5 «interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento» del POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013

Con decreto prot. SEC-DEC-2011-0000921 del 5 ottobre 2011, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, in qualità di organismo intermedio del POI «energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013, ha reso noto la chiusura dell'intera procedura di valutazione e l'avvenuta definizione delle tre graduatorie (categoria A, categoria B, categoria *C)* nelle sezioni previste dall'avviso.

Tale graduatoria è consultabile sul sito www.minambiente.it e sul sito www.poienergia.it

La pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* assume valore di notifica agli effetti di legge.

11A13211

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3181
Yen	101,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,908
Corona danese	7,4426
Lira Sterlina	0,85650
Fiorino ungherese	299,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,4069
Nuovo leu romeno	4,3270
Corona svedese	9,1628
Franco svizzero	1,2169
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8360
Kuna croata	7,5070
Rublo russo	43,3350
Lira turca	2,5056
Dollaro australiano	1,3984
Real brasiliano	2,5024
Dollaro canadese	1,3923
Yuan cinese	8,3858
Dollaro di Hong Kong	10,2623
Rupia indonesiana	11732,79
Shekel israeliano	4,9600
Rupia indiana	65,1240
Won sudcoreano	1577,55
Peso messicano	18,4850
Ringgit malese	4,2196
Dollaro neozelandese	1,7573
Peso filippino	58,063
Dollaro di Singapore	1,7358
Baht tailandese	41,125
Rand sudafricano	10,9663

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13350

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3337
Yen	102,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,811
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,86300
Fiorino ungherese	298,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,3953
Nuovo leu romeno	4,3145
Corona svedese	9,1190
Franco svizzero	1,2265
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8105
Kuna croata	7,5110
Rublo russo	43,5025
Lira turca	2,4980
Dollaro australiano	1,3913
Real brasiliano	2,4769
Dollaro canadese	1,4025
Yuan cinese	8,5037
Dollaro di Hong Kong	10,3797
Rupia indonesiana	11883,71
Shekel israeliano	4,9821
Rupia indiana	65,8180
Won sudcoreano	1585,87
Peso messicano	18,3168
Ringgit malese	4,2492
Dollaro neozelandese	1,7563
Peso filippino	58,499
Dollaro di Singapore	1,7389
Baht tailandese	41,585
Rand sudafricano	10,8014

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13351

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3269
Yen	101,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,845
Corona danese	7,4428
Lira Sterlina	0,86680
Fiorino ungherese	296,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,3768
Nuovo leu romeno	4,3133
Corona svedese	9,1650
Franco svizzero	1,2316
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8245
Kuna croata	7,4953
Rublo russo	43,1265
Lira turca	2,4587
Dollaro australiano	1,3725
Real brasiliano	2,4350
Dollaro canadese	1,3890
Yuan cinese	8,4650
Dollaro di Hong Kong	10,3286
Rupia indonesiana	11839,07
Shekel israeliano	4,9449
Rupia indiana	65,4830
Won sudcoreano	1574,31
Peso messicano	18,0606
Ringgit malese	4,2156
Dollaro neozelandese	1,7313
Peso filippino	58,072
Dollaro di Singapore	1,7325
Baht tailandese	41,279
Rand sudafricano	10,6816

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13352

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della soppressione della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Fano.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 28 luglio 2011, viene soppressa la Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, con sede in Fano (Pesaro Urbino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, con sede in Fano (Pesaro Urbino).

11A12758

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "DEPOMICINA".

Provvedimento n. 172 dell'8 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: DEPOMICINA.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100208014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100208026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica specie di destinazione.

Attribuzione numeri A.I.C. alle confezioni in vetro.

Il medicinale per uso veterinario in oggetto è ora destinato alle seguenti specie di destinazione:

equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, bovini (tempi di attesa: carne e visceri: 74 giorni; latte: 120 *ore)*, suini (tempi di attesa: carne e visceri: 74 giorni), ovini (tempi di attesa: carne e visceri: 74 giorni; latte: 7 giorni), cani e gatti.

Si attribuiscono, inoltre, i numeri di A.I.C. alle confezioni in vetro:

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 100208038;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 100208040.

Le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone da 100 ml in PET - A.I.C. n. 100208014;

flacone da 250 ml in PET - A.I.C. n. 100208026;

flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 100208038;

flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 100208040.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rubrocillina Forte Veterinaria».

Provvedimento n. 173 dell'8 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: RUBROCILLINA FORTE VETERINARIA, sospensione iniettabile per cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 40 ml - A.I.C. n. 100071036;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100071048.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II ridotta: aggiornamento della parte II B del dossier di registrazione;

variazione tipo II: modifica della composizione quali-quantitativa in eccipienti.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la variazione tipo II ridotta concernente l'aggiornamento della parte II B del dossier di registrazione, che comporta, tra l'altro, l'aggiornamento del processo di fabbricazione e l'introduzione di un nuovo lotto di produzione, delle dimensioni pari a 500 L, in aggiunta a quello attualmente autorizzato pari a 1435 L.

Si autorizza altresì la variazione tipo II concernente la modifica quali-quantitativa della composizione, relativamente agli eccipienti e, precisamente:

aggiunta dei seguenti eccipienti: emulsione di simeticone e sodio metabisolfito.

Pertanto, la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, in confezionamento integro e dopo prima apertura, rimane invariata.

I lotti già prodotti, con la composizione non modificata, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12729

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neo-Ossitetra 200 F.G.».

Decreto n. 100 del 19 settembre 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario NEO-OSSITETRA 200 F.G. - A.I.C. n. 102673 , di cui è titolare l'impresa Neofarma Srl, con sede in via Emilia km 18 n. 1854 - Longiano 47020 (FO), codice fiscale n. 01788090403, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12730

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zipyran Plus compresse per cani».

Decreto n. 95 dell'8 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: ZIPYRAN PLUS COMPRESSE PER CANI.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonès, 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Barcelonès, 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone contenente 1 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301015;

scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104301027;

scatola di cartone contenente 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104301039.

Procedura decentrata n. FR/V/0224/001/DC.

Composizione: 1 compressa contiene:

principi attivi:

praziquantel 50 mg;

pirantel (come pirantel embonato) 50 mg;

febantel 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni miste da cestodi adulti e nematodi delle seguenti specie:

Nematodi (vermi tondi):

Ancilostomi: *Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala*;

Ascaridi: *Toxocara canis, Toxascaris caninum*;

Cestodi (vermi piatti):

Tenie: *Taenia spp, Dipylidium caninum*.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Ogni porzione di compressa divisa deve essere eliminata e non conservata.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A12731

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylanox solubile»

Decreto n. 101 del 21 settembre 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario TYLANOX SOLUBILE - A.I.C. n. 102635, di cui è titolare l'impresa Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 0042615048, è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate:

«Tylanox Solubile» barattolo da 1 kg – A.I.C. n. 102635012;

«Tylanox Solubile» flacone da 100 g – A.I.C. n. 102635024;

«Tylanox Solubile» sacco da 5 kg – A.I.C. n. 102635036.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni di medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 99 del 16 settembre 2011

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrata a nome della società Ascor Chimici S.r.l. con sede in Bertinoro (Forlì Cesena), via Piana n. 265 - codice fiscale 00136770401.

AMOXI-ONE - A.I.C. n. 102864;

AMOXICILLINA 22,5%+FLUMECHINA 15% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103551;

AMPROLIUM 25% liquido Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102524;

APRAMICINA 10% solubile - A.I.C. n. 103542;

ASCODIMETOSSINA 200 MP - A.I.C. n. 103344;

ASCOLINC 110 MP - A.I.C. n. 102748;

ASCOPIR - A.I.C. n. 103263;

ASCOSPECTIN 100 MP - A.I.C. n. 103412;

ASCOTETRA 200 MP - A.I.C. n. 102745;

ASCOTYL 200 MP - A.I.C. n. 103364;

BAC MP - A.I.C. n. 102455;

CHLORTAFAC 200 MP - A.I.C. n. 102532;

CLORTETRACICLINA 20% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102533;

COLISTINA SOLFATO 12% polvere solubile Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102456;

COLISTINA SOLFATO 12% liquido Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102463;

DEIDROCHIN 200 MP - A.I.C. n. 101989;

DICLOXIN 200 MP - A.I.C. n. 104158;

DOXICOR - A.I.C. n. 104136;

ERITROMICINA 20% liquido Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102933;

ERITROMICINA TIOCIANATO 15% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102735;

ERITROMICINA TIOCIANATO 20% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102934;

FLUMECHINA 20% liquido Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102749;

FLUMECHINA 50% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102744;

FORCYL - A.I.C. n. 104276;

KEFLORIL - A.I.C. n. 104225;

LINCOMICINA 11% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102747

MICROFEN 100 - A.I.C. n.103644;

MYASONE 200 - A.I.C. n. 101516;

NAQUILENE 500 MP - A.I.C. n. 102731;

NEO-GENTASUM 10 - A.I.C. n. 100141;

NEO-KANAPRONT - A.I.C. n. 101463;

NEO-TARDOCILLINA 12,5 - A.I.C. n. 100244;

NEOMIX COMPLEX - A.I.C. n. 101515;

OSSITETRACICLINA 20% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102746;

OSSITETRACICLINA 20% liquido Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102754;

OSSITETRACICLINA 50% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103661;

SPECTINOMICINA 50% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103410;

SPECTYL - A.I.C. n. 101513;

SPIRAMICINA 20% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103391;

SPIRAMICINA 20% liquido Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103393;

SPIRASOL 200 MP - A.I.C. n. 102418;

SULFACHINOSSALINA 20% liquido Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102000;

SULFADIMETOSSINA 20% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103345;

SULFADIMETOSSINA20%+TRIMETOPRIM 4% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102564;

SULFAMETAZINA 20% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 102850;

TIAMULENE 100 MP - A.I.C. n. 103973;

TIAMULINA 45% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103857;

TILOSINA 20% Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103366;

TILOSINA 20% liquido Vétoquinol Italia - A.I.C. n. 103365;

TRIMETRINESULFA - A.I.C. n. 103165;

VASTER B_{12} FORTE - A.I.C. n. 103701;

VASTHINOL - A.I.C. n. 101514;

ZEMAMIX - A.I.C. n. 103562,

è ora trasferita alla società Vétoquinol Italia S.r.l. con sede in Bertinoro (Forlì Cesena), via Piana n. 265 - codice fiscale 00136770401.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato fatta salva l'eventuale modifica di denominazione delle officine, come di seguito indicato:

Amoxi-one - Amoxicillina 22,5%+Flumechina 15% Vétoquinol Italia - Amprolium 25% liquido Vétoquinol Italia - Apramicina 10% solubile - Ascodimetossina 200 MP - Ascolinc 110 MP - Ascopir - Ascospectin 100 MP - Ascotera 200 MP - Ascotyl 200 MP - Bac MP - Chlortafac 200 MP - Clortetraciclina 20% Vétoquinol Italia - Colistina Solfato 12% polvere solubile Vétoquinol Italia - Colistina Solfato 12% liquido Vétoquinol Italia - Dicloxin 200 MP - Deidrochin 200 MP - Doxicor - Eritromicina 20% liquido Vétoquinol Italia - Eritromicina Tiocianato 15% Vétoquinol Italia - Eritromicina Tiocianato20% Vétoquinol Italia - Flumechina 20% liquido Vétoquinol Italia - Flumechina 50% Vétoquinol Italia - Lincomicina11% Vétoquinol Italia - Microfen 100 - Myasone 200 - Naquilene 500 MP - Neomix Complex - Ossitetraciclina 20% Vétoquinol Italia - Ossitetraciclina 20% liquido Vétoquinol Italia - Ossitetraciclina 50% Vétoquinol Italia - Spectinomicina 50% Vétoquinol Italia - Spiramicina 20% Vétoquinol Italia - Spiramicina 20% liquido Vétoquinol Italia - Spirasol 200 MP - Sulfachinossalina 20% liquido Vétoquinol Italia - Sulfadimetossina 20% Vétoquinol Italia - Sulfadimetossina 20%+Trimetoprim 4% Vétoquinol Italia - Sulfametazina 20% Vétoquinol Italia - Tiamulene 100 MP - Tiamulina 45% Vétoquinol Italia - Tilosina 20% Vétoquinol Italia - Tilosina 20% liquido Vétoquinol Italia - Trimetrinesulfa - Vasthinol - Zemamix - produzione e rilascio dei lotti presso officina Vétoquinol Italia con sede in Bertinoro (Forlì Cesena), via Piana n. 265;

Kefloril - Forcyl - produzione e rilascio dei lotti presso officina Vétoquinol SA - Magny Vernois (Francia);

Neo-Gentasum 10 - Neo-Tardocillina 12,5 - Vaster B12 Forte - Neo-Kanapront - produzione e rilascio dei lotti presso officina SP Veterinaria - Riudoms, Tarragona (Spagna);

Spectyl - produzione e rilascio dei lotti sia presso officina Coophavet BP 7 - Saint Herblon, Ancenis Cedex (Francia) che presso officina SP Veterinaria - Riudoms, Tarragona (Spagna).

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12762

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 102 del 21 settembre 2011

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Eurometazina» A.I.C. n. 102710,«Colistina Solfato 12% Trouw Nutrition Italia - S.p.a.» A.I.C. n. 102557, «Eurotylosina» A.I.C. n. 102708,«Eurodimetossina» A.I.C. n. 102712, «Enterostop F» A.I.C. n. 102558,«Ossitetraciclina 20% Trouw Nutrition «Italia - S.p.a.» A.I.C. n. 102707,«Euroeritromicina» A.I.C. n. 102705, «Tilosina 20% Trouw Nutrition Italia - S.p.a.» A.I.C. n. 102709, «Euroxitetra 200» A.I.C. n. 102706, «Sulfadimetossina 20% Trouw Nutrition Italia - S.p.a.» A.I.C. n. 102711, «Eritromicina 20% Trouw Nutrition Italia - S.p.a.» A.I.C. n. 102704, di cui è titolare l'impresa Trouw Nutrition - S.p.a., con sede in Frazione S. Zeno, Mozzecane - 37060 Verona, codice fiscale n. 01246880239, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12763

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-237) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

45-410100111011

€ 1,00